

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 85-3595

D.M. 26 febbraio 2002 e D.M. 14 dicembre 2001 n. 454. Approvazione delle modifiche delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Con deliberazione n. 31-6642 del 15/7/2002 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del D.M. 26/2/2002 e della l.r. 21 novembre 1996 n. 87, le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa; ed inoltre ha fatto proprie le tabelle allegate al D.M. 26/2/2002 per ciò che riguarda le lavorazioni straordinarie non previste nelle citate tabelle regionali.

Con successive deliberazioni (n. 43-15251 del 30-3-2005, n. 31 – 7049 dell' 8-10-2007, n. 34-10797 del 16-02-2009 e n. 48 – 1357 del 29 dicembre 2010) le tabelle sono state modificate e integrate:

- in riferimento a specifiche operazioni: riscaldamento dei ricoveri zootecnici e le relative particolari lavorazioni, essiccazione del riso, lavorazioni relative alle specie arboree da legno di cui al Reg. CEE 2080/92 e misura H del PSR 2000-2006, essiccazione e distillazione della menta e delle piante officinali;
- in considerazione del continuo aumento della potenza media delle macchine agricole impiegate;
- per la gestione delle superfici prative utilizzate come prato-pascolo e per i sistemi pascolivi.
- per le operazioni di applicazione degli effluenti zootecnici ai terreni interessati da attività agricola e disponibili sulla base di altri titoli d'uso (c.d. asservimenti);
- per le attività di coltivazione di castagni da frutto in pianura e di noci da frutto in pianura e in collina/montagna;
- nel caso di contratti di soccida, per le attività di allevamento dei capi che spettano al soccidante se quest'ultimo svolge in proprio l'attività di allevatore, fatto comunque salvo il rispetto del limite che connota come attività agricola l'allevamento.
- per le lavorazioni di fresatura, rinalzatura, sarchiatura, trinciatura degli erbai e per le coltivazioni dei prati non irrigati (prati asciutti).

Nel corso del 2011 è stata segnalata, nell'ambito delle riunioni con gli uffici provinciali Utenti Motori Agricoli (di seguito UMA) e i rappresentanti regionali dei Centri di Assistenza in Agricoltura (di seguito CAA), la necessità di considerare una specifica assegnazione di prodotti petroliferi a prezzo agevolato per le operazioni di:

1. riempimento delle trincee di insilamento con biomasse ottenute da coltivazioni agricole e utilizzate per l'alimentazione del bestiame o di impianti di produzione di energia elettrica;
2. caricamento dell'insilato o di altri prodotti all'interno degli impianti utilizzati per la produzione di energia elettrica;

3. distribuzione del prodotto che residua dal processo di produzione di energia elettrica (digestato) sui terreni agricoli a scopo di concimazione.

Pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. 26/02/2002 per le operazioni citate sono determinati i consumi medi da ammettere all'agevolazione fiscale, come riportato nelle note delle tabelle A, B e F allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, che regola le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali in agricoltura, all'art. 2 comma 2 prevede che le relative assegnazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), per i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, lettere a), b) e c), ossia aziende agricole iscritte nel registro delle imprese, cooperative costituite tra soggetti di cui al punto precedente e aziende agricole delle istituzioni pubbliche.

Rientrano tra le attività agricole, in quanto attività produttrici di reddito agrario:

- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali in quanto attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come specificato dall'art. 1 comma 423 della l. 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i., realizzate con prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento di animali.

Le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono quindi ammesse all'agevolazione fiscale nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2 comma 2 del D.M. 14 dicembre 2001:

- in caso di utilizzo della biomassa per la produzione di energia elettrica:
 - o se è prevalente l'utilizzo di prodotto proprio l'agevolazione è ammessa per tutta la massa raccolta;
 - o se prevalente l'utilizzo di prodotto acquisito presso terzi l'agevolazione è ammessa per una quantità non superiore al doppio di quella ottenuta in proprio;
- in caso di utilizzo della biomassa per l'allevamento del bestiame l'agevolazione è ammessa per una quantità di prodotto destinato all'alimentazione di un numero di animali non superiore a quello ricadente nel regime fiscale agricolo.

L'assegnazione indicata al punto 3 è ammessa ad agevolazione fatte salve le assegnazioni già previste per le ordinarie attività di concimazione relative a ciascuna coltura.

Nel caso di consumi di prodotti petroliferi necessari al funzionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica, come indicato dall'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2001 n. 454, si applica quanto previsto dal punto 11 della tabella A del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), in quanto prodotti utilizzati per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole.

Ai sensi dell'allegato 1 e dell'art. 2 del D.M. 26/02/2002, nel caso di terreni declivi è prevista una maggiorazione di assegnazione di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale. Tale maggiorazione per il territorio regionale è concessa a tutte le aziende agricole o altri soggetti aventi

diritto che, in base alla zona altimetrica del comune di principale attività, risultano ricomprese nei comuni definiti collinari e montani sulla base della classificazione ISTAT.

Nel corso del 2011 sono state acquisite, mediante importazione di dati dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, le informazioni circa la zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti che compongono la consistenza aziendale delle imprese agricole o degli altri soggetti aventi diritto (pianura, collina, montagna). La zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti è in questo caso stabilita non sulla base della classificazione ISTAT ma secondo la classificazione adottata per il Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Regione Piemonte, maggiormente rispondente a criteri agronomici.

In virtù di tale acquisizione è possibile determinare con maggiore precisione la maggiorazione di assegnazione di prodotti petroliferi per i terreni declivi. L'assegnazione risulta infatti determinata non secondo la zona altimetrica del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto, ma sulla base delle zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti ricadenti nei fogli di mappa catastali definiti di collina e di montagna secondo la classificazione adottata nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Piemonte (Allegato II° parte II^a).

Nel caso di lavorazioni eseguite da imprese agromeccaniche a favore di aziende agricole o altro soggetto avente diritto, in via temporanea, onde consentire l'attivazione delle procedure di adeguamento, la maggiorazione nel caso di terreni declivi è concessa sulla base della zona altimetrica del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto per le quali le lavorazioni sono state eseguite. Anche in questo caso la zona altimetrica di appartenenza del comune di principale attività è stabilita sulla base della classificazione adottata nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Piemonte (Allegato II° parte II^a).

Pertanto, ai sensi dell'allegato 1 e art. 2 del D.M. 26/02/2002, vengono definite le maggiorazioni dei consumi da ammettere all'agevolazione fiscale per i terreni declivi, come riportato nelle note delle tabelle A, B e F allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede inoltre alla correzione di alcuni errori materiali di seguito elencati:

- viene introdotta nella tabella F (Lavorazioni Conto Terzi) una specifica voce che stabilisce un'assegnazione di prodotti petroliferi per le operazioni di distribuzione di effluenti zootecnici a terreni interessati da attività agricola e disponibili sulla base di altri titoli d'uso (c.d. asservimenti), come già previsto dalla D.G.R. n. 91 –13031 del 30 dicembre 2009.
- Viene specificato nelle note delle tabelle A e B riguardanti le maggiorazioni di assegnazioni di prodotti petroliferi previste dall'allegato 1 e art. 2 del D.M. 24/02/2002 che le stesse sono concesse alle aziende agricole (come già indicato) e altri soggetti aventi diritto.
- Viene corretto il riferimento normativo riportato nelle note delle tabelle A e B riguardanti le maggiorazioni di assegnazioni di prodotti petroliferi previste dall'allegato 1 e art. del D.M. 24/02/2002: in luogo di "D.M. 24/02/2002 art. 1, comma 4 maggiorazioni previste dall'allegato 1 e art. 2" viene riportato "D.M. 24/02/2002 – Maggiorazioni previste dall'allegato 1 e art. 2."

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di applicare per tutto il territorio della Regione Piemonte, come previsto dall'art. 1 comma 4 del D.M. 26/2/2002 e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore come definita dal D.M. 14 dicembre 2001 n. 454, le attribuzioni di prodotti petroliferi per le operazioni di:

- riempimento delle trincee di insilamento con biomasse ottenute da coltivazioni agricole e utilizzate per l'alimentazione del bestiame o di impianti di produzione di energia elettrica;
- caricamento dell'insilato o di altri prodotti all'interno degli impianti utilizzati per la produzione di energia elettrica;
- distribuzione del prodotto che residua dal processo di produzione di energia elettrica (digestato) sui terreni agricoli a scopo di concimazione, fatte salve le assegnazioni già previste per le ordinarie attività di concimazione relative a ciascuna coltura.

2) Di demandare, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2001 n. 454, nel caso di consumi di prodotti petroliferi per il funzionamento di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse ottenute da fonti rinnovabili agroforestali o da biogas, a quanto definito dal punto 11 della tabella A del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

3) Di applicare per tutto il territorio della Regione Piemonte, come previsto dall'allegato 1 e dall'art. 2 del D.M. 26/2/2002,

- la maggiorazione di assegnazione di prodotti petroliferi per terreni declivi sulla base della zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti che compongono la consistenza aziendale dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto (collina, montagna);
- la maggiorazione di assegnazione di prodotti petroliferi per terreni declivi, nel caso di lavorazioni eseguite da imprese agromeccaniche a favore di azienda agricola o altro soggetto avente diritto, in via temporanea, sulla base della zona altimetrica del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto per i quali le lavorazioni sono eseguite.

La zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti e del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente titolo è stabilita sulla base della classificazione adottata nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Piemonte.

4) Di modificare parzialmente le tabelle regionali approvate con D.G.R. n. 48 – 1357 del 29 dicembre 2010 come dettagliato negli allegati A, B e F che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

5) Di stabilire che, con l'approvazione della presente deliberazione, le tabelle vigenti per l'attribuzione dei carburanti agricoli agevolati sono costituite dalle tabelle A, B, C, D, E e F, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Tabella "A"
Tabella con quantitativi di gasolio in l/ha salvo diversa indicazione

	Coltura	Terreni piani sciolti*		Essiccazione	Zone declivi* 20%	Terreni M. Imp.*	Terreni Tenaci*	Az. framm. e conto terzi*	Irrigazione
		T	MTS						
1	Riso	180	48	210	-----	+ 58	+ 93	+ 3,5	-----
2	Pioppeto	84	-----	-----	-----	+ 24	+ 39	+ 3,5	192
3	Frutteti, vigneti, noccioleti, ecc.	448	-----	240**	+ 90	+ 60	+ 96	+ 3,5	400
4	Cereali Autunno, vernini se.As.	133	36	132	+ 27	+ 42	+ 67	+ 3,5	(96) soccorso
5	Seminativi irrigui, mais, mais foraggero, soia, girasole, colza	140	40	mais 280 soia 120 V	+ 28	+ 42	+ 67	+ 3,5	132
6	Barbabietole, patate	162	53	-----	+ 32	+ 50	+ 80	+ 3,5	200
7	Prati irrigabili - con imp. machine agricole - senza impiego m. agricole	220 220	----- -----	163 163	+ 44 + 44	----- -----	----- -----	+ 3,5 + 3,5	132 -----
8	Prato asciutto	130	-----	81	+ 23	-----	-----	+ 3,5	-----
9	Erbai	96	-----	-----	+ 19	-----	-----	+ 3,5	66
10	Orto pieno campo generico	191	-----	-----	+ 38	-----	-----	+ 3,5	300
11	Peperone	243	-----	-----	+ 49	-----	-----	+ 3,5	300
12	Tabacco, pomodoro industriale	258	-----	-----	+ 52	-----	-----	+ 3,5	300
13	Altre ortive, e fagioli, piselli, spinaci cipolle	191	-----	-----	+ 38	-----	-----	+ 3,5	132 f I°, sp.cip. 287 f II°,pis.
14	Cavolfiore	222	-----	-----	+ 44	-----	-----	+ 3,5	148
15	Cocomero, melone	256	-----	-----	+ 51	-----	-----	+ 3,5	300
16	Lattuga, insalata	276	-----	-----	+ 55	-----	-----	+ 3,5	300
17	Menta e piante officinali	191	-----	2.200/1.300***	+ 38	-----	-----	+ 3,5	300
18	Vivai	280	-----	-----	+ 56	-----	-----	+ 3,5	300
19	Piante arboree Reg. CEE 2080/92 e misura H, PSR 2000-2006	60			+ 12	+ 30	+ 48	+ 3,5	-----
	Colture protette (floricole e orticole)	2,1l/m ³ mese		Calcolare cubatura tener conto del calendario ⁽¹⁾	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

** solo noccioleto

*** distillazione

⁽¹⁾ quantitativo massimo con riscaldamento superiore alle 2000 ore

Tabella "A" (continuazione)

ALLEVAMENTI		NOTE
BOVINI: - da latte con carro unifeed	60 l/UBA 60+25 l/UBA	Tenere conto dei giorni
BOVINI - da carne con carro unifeed	42 l/UBA 42+25 l/UBA	“ “ “
VITELLI - fino a 6 mesi	8,4 l/capo	
SUINI da riproduzione in ambiente riscaldato	28 l/scrofa 70 l/scrofa/	“ “ “
SUINI - da ingrasso in ambiente riscaldato	16 l/capo adulto 36 l/capo	“ “ “
SUINI - a ciclo chiuso in ambiente riscaldato	34 l/capo 54 l/capo	“ “ “
OVINI - CAPRINI	4 l/capo adulto	“ “ “
AVI – CUNICOLI In ambiente riscaldato	0,44 l/capo adulto 1,4 l/ capo adulto	“ “ “
PISCICOLTURA: - intensiva - estensiva	12 l/q.le pesce prodotto 15 l/ha	“ “ “ “ “ “
Lavori particolari di sbancamento terreni e livellamenti di grandi superfici e tutti i lavori non ordinari non contemplati nelle tabelle	0,240 l/cv/ora 0,326 l/kw/ora	

***NOTE:**

D.M. 26/02/2002 art. 1, comma 4: Per la silvicoltura vengono forfettariamente stabiliti 40 l/ha sia per il gasolio che per la benzina, per tutte le lavorazioni colturali e di trasporto.

Per la gestione dei sistemi pascolivi è stabilita un'assegnazione base di 7 l/ha a valere sul 25% della superficie complessiva utilizzata come pascolo e ridotta in funzione delle tare presenti.

Per i sistemi colturali prato – pascolo per i quali è previsto per una parte della stagione il pascolamento del bestiame a cui segue un taglio di mantenimento è stabilita un'assegnazione base di 42 l/ha.

Per le operazioni di applicazione degli effluenti zootecnici a terreni interessati da attività agricola e disponibili sulla base di altri titoli d'uso (c.d. asservimenti) è stabilita un'assegnazione base di 30 l/ha.

Per le operazioni di:

- riempimento delle trincee di insilamento con biomasse ottenute da coltivazioni agricole e utilizzate la produzione di energia elettrica o per l'allevamento di bestiame è stabilita un'assegnazione base di 10 l/ha, fatti salvi i limiti previsti dal DM 454/01 in merito alla definizione di attività produttrice di reddito agrario;
- caricamento dell'insilato o di altri prodotti all'interno degli impianti utilizzati per la produzione di energia elettrica è stabilita un'assegnazione base di 10 l/ha, fatti salvi i limiti previsti dal DM 454/01 in merito alla definizione di attività produttrice di reddito agrario;
- distribuzione del prodotto che residua dal processo di produzione di energia elettrica (digestato) sui terreni agricoli a scopo di concimazione è stabilita un'assegnazione base di 30 l/ha, fatte salve le assegnazioni già previste per le ordinarie attività di concimazione relative a ciascuna coltura.

D.M. 26/02/2002 - Maggiorazioni previste dall'allegato 1e art. 2

- 1) La Regione Piemonte tenuto conto della notevole variabilità della composizione dei terreni nell'ambito di tutto il territorio e nell'ambito della stessa azienda considera, mediamente, la quasi totalità delle aziende dotate di terreni a medio impasto e pertanto ammette la maggiorazione del 50% per le lavorazioni del terreno per le aziende agricole o altri soggetti aventi diritto.
- 2) Terreni tenaci: per questa maggiorazione è necessaria la richiesta motivata da parte di ciascuna azienda o soggetto avente diritto.
- 3) Terreni declivi: la maggiorazione di assegnazione viene concessa sulla base della zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti che compongono la consistenza aziendale (collina e montagna) dell'azienda agricola o di altro soggetto avente titolo. Nel caso di lavorazioni eseguite da impresa agromeccanica a favore di azienda agricola o di altro soggetto avente diritto, in via temporanea, la maggiorazione è concessa sulla base della zona altimetrica del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto per i quali le lavorazioni sono state eseguite. La zona altimetrica dei singoli appezzamenti e del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto è stabilita sulla base della classificazione adottata per il Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Regione Piemonte (Allegato II° parte II^a).
- 4) Imprese agromeccaniche ed aziende frammentate: tenuto conto che l'assoluta maggioranza delle aziende agricole piemontesi presenta una notevolissima frammentazione della superficie aziendale, la maggiorazione è concessa a tutte le aziende e altro soggetto avente diritto, salvo provate eccezioni di totale accorpamento.

L.R. 21/11/1996 n. 87:

Rapporto tra assegnazioni e parco macchine aziendali.

Le assegnazioni previste dalle tabelle saranno rapportate alla consistenza del parco macchine aziendale ed alla presenza di macchine per particolari lavorazioni (vedi anche tabella E).

Tabella "B"
Tabella con quantitativi di benzina in l/ha salvo diversa indicazione

	Coltura	Terreni piani sciolti*		Zone declivi* 20%	Terreni M. Imp.*	Terreni Tenaci*	Az. framm. e conto terzi*	Irrigazione
		T	MTS					
1	Riso	180	48	-----	+ 58	+ 93	+ 3,5	-----
2	Pioppeto	84	-----	-----	+ 24	+ 39	+ 3,5	192
3	Frutteti, vigneti, noccioleti, ecc.	448	-----	+ 90	+ 60	+ 96	+ 3,5	400
4	Cereali Autunno, vernini se.As.	133	36	+ 27	+ 42	+ 67	+ 3,5	(96) soccorso
5	Seminativi irrigui, mais, mais foraggero, soia, girasole, colza	140	40	+ 28	+ 42	+ 67	+ 3,5	132
6	Barbabietole, patate	162	53	+ 32	+ 50	+ 80	+ 3,5	132
7	Prati irrigabili						3,5	
	- con imp. machine agricole	220	-----	+ 44	-----	-----	+ 3,5	132
	- senza impiego m. agricole	220	-----	+ 44	-----	-----	+ 3,5	-----
8	Prato asciutto	130	-----	+ 23	-----	-----	+ 3,5	-----
9	Erbai	96	-----	+ 19	-----	-----	+ 3,5	66
10	Orto pieno campo generico	191	-----	+ 38	-----	-----	+ 3,5	300
11	Peperone	243	-----	+ 49	-----	-----	+ 3,5	300
12	Tabacco, pomodoro industriale	258	-----	+ 52	-----	-----	+ 3,5	300
13	Altre ortive, e fagioli, piselli, spinaci cipolle	191	-----	+ 38	-----	-----	+ 3,5	132 f I°, sp.cip. 287 f II°,pis.
14	Cavolfiore	222	-----	+ 44	-----	-----	+ 3,5	148
15	Cocomero, melone	256	-----	+ 51	-----	-----	+ 3,5	300
16	Lattuga, insalata	276	-----	+ 55	-----	-----	+ 3,5	300
17	Menta e piante officinali	191	-----	+ 38	-----	-----	+ 3,5	300
18	Vivai	280	-----	+ 56	-----	-----	+ 3,5	300
19	Piante arboree da legno Reg. CEE 2080/92 e misura H, PSR 2000-2006	60	-----	+ 12	+ 30	+ 48	+ 3,5	-----

Tabella “B” (continuazione)

*NOTE:

D.M. 24/02/2002 art. 1, comma 4 : Per la silvicoltura vengono forfettariamente stabiliti 40 l/ha sia per il gasolio che per la benzina, per tutte le lavorazioni colturali e di trasporto.

Per la gestione dei sistemi pascolivi è stabilita un’assegnazione base di 7 l/ha a valere sul 25% della superficie complessiva utilizzata come pascolo e ridotta in funzione delle tare presenti.

Per i sistemi colturali prato – pascolo per i quali è previsto per una parte della stagione il pascolamento del bestiame a cui segue un taglio di mantenimento è stabilita un’assegnazione base di 42 l/ha.

Per le operazioni di applicazione degli effluenti zootecnici a terreni interessati da attività agricola e disponibili sulla base di altri titoli d’uso (c.d. asservimenti) è stabilita un’assegnazione base di 30 l/ha.

Per le operazioni di:

- riempimento delle trincee di insilamento con biomasse ottenute da coltivazioni agricole e utilizzate per la produzione di energia elettrica o per l’allevamento di bestiame è stabilita un’assegnazione base di 10 l/ha, fatti salvi i limiti previsti dal DM 454/01 in merito alla definizione di attività produttrice di reddito agrario;
- caricamento dell’insilato o di altri prodotti all’interno degli impianti utilizzati per la produzione di energia elettrica è stabilita un’assegnazione base di 10 l/ha, fatti salvi i limiti previsti dal DM 454/01 in merito alla definizione di attività produttrice di reddito agrario;
- distribuzione del prodotto che residua dal processo di produzione di energia elettrica (digestato) sui terreni agricoli a scopo di concimazione è stabilita un’assegnazione base di 30 l/ha, fatte salve le assegnazioni già previste per le ordinarie attività di concimazione relative a ciascuna coltura.

D.M. 26/02/2002 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1e art. 2

- 1) La Regione Piemonte tenuto conto della notevole variabilità della composizione dei terreni nell’ambito di tutto il territorio e nell’ambito della stessa azienda considera, mediamente, la quasi totalità delle aziende dotate di terreni a medio impasto e pertanto ammette la maggiorazione del 50% per le lavorazioni del terreno per le aziende agricole o altri soggetti aventi diritto.
- 2) Terreni tenaci: per questa maggiorazione è necessaria la richiesta motivata da parte di ciascuna azienda o soggetto avente diritto.
- 3) Terreni declivi: la maggiorazione di assegnazione viene concessa sulla base della zona altimetrica di appartenenza dei singoli appezzamenti che compongono la consistenza aziendale (collina e montagna) dell’azienda agricola o di altro soggetto avente titolo. Nel caso di lavorazioni eseguite da impresa agromeccanica a favore di azienda agricola o di altro

soggetto avente diritto, in via temporanea, la maggiorazione è concessa sulla base della zona altimetrica del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto per i quali le lavorazioni sono state eseguite.

La zona altimetrica dei singoli appezzamenti e del comune di principale attività dell'azienda agricola o di altro soggetto avente diritto è stabilita sulla base della classificazione adottata per il Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Regione Piemonte (Allegato II° parte II^a).

- 4) Imprese agromeccaniche ed aziende frammentate: tenuto conto che l'assoluta maggioranza delle aziende agricole piemontesi presenta una notevolissima frammentazione della superficie aziendale, la maggiorazione è concessa a tutte le aziende e altro soggetto avente diritto, salvo provate eccezioni di totale accorpamento.

L.R. 21/11/1996 n. 87:

Rapporto tra assegnazioni e parco macchine aziendali.

Le assegnazioni previste dalle tabelle saranno rapportate alla consistenza del parco macchine aziendale ed alla presenza di macchine per particolari lavorazioni (vedi anche tabella E).

File: Note allegate alla tabella B

TABELLA “C”
ALLEVAMENTI BOVINI litri/U.B.A.

LAVORAZIONI	ALLEVAMENTO DA LATTE	ALLEVAMENTO DA CARNE
Alimentazione	25	17
Molitura mangimi	15	10
Movimentazione letame	20	15
<i>TOTALE</i>	<i>60</i>	<i>42</i>
Alimentazione con unifeed *	25	25
<i>TOTALE</i>	<i>85</i>	<i>67</i>

*La maggiorazione di 25 litri per capo viene assegnata se il carro unifeed semovente o trainato è iscritto nel registro U.M.A.

L'allevamento di bestiame si deve intendere come attività produttiva di reddito agrario ai fini fiscali ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi).
Per la determinazione dei capi compatibili con il reddito agrario si fa riferimento al Decreto del MIPAF del 30/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
 Qualora il numero dei capi sia eccedente, il carburante agricolo per le lavorazioni connesse all'allevamento dovrà essere concesso in misura proporzionale.
 Nel caso di contratti di soccida, è ammessa l'assegnazione anche per le attività di allevamento dei capi che spettano al soccidante nel caso in cui quest'ultimo svolga in proprio l'attività di allevatore, fatto comunque salvo il rispetto del limite stabilito dal T.U. delle imposte sui redditi.

TABELLA D

CONVERSIONE IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO

SPECIE	U.B.A.	SPECIE	U.B.A.
BOVINI		SUINI	
<i>1. ALLEVAMENTO</i>		SCROFE	0,30
VACCHE (oltre 3 anni)	1,00	VERRI	0,35
MANZE (2-3 anni)	0,80	ADULTI SUPERIORI A 6 MESI	0,26
MANZETTE (1-2 anni)	0,60	SCROFETTE 3 - 6 MESI	0,20
TORI	1,00	MAGRONI 3 - 6 MESI	0,24
TORELLI	0,70	SUINETTI FINO A 3 MESI	0,03
<i>2. INGRASSO</i>			
VITELLI E VITELLE	0,40		
OVINI		POLLAME (100 capi)	
PECORE - MONTONI	0,15	OVAIOLE - GALLI	1,30
ALTRI SOGGETTI	0,05	POLLASTRI	0,50
CAPRINI		CONIGLI (100 capi)	
CAPRE	0,15	ADULTI RIPRODUZIONE	2,50
ALTRI SOGGETTI	0,05	GIOVANI DA INGRASSO	1,10
EQUINI		TACCHINI - OCHE (100 capi)	
ADULTI	1,00	ETA' OLTRE 6 MESI	3,00
PULEDRI	0,60	ETA' FINO A 6 MESI	2,00

TABELLA E

ASSEGNAZIONE MASSIMA PER SINGOLA MACCHINA AGRICOLA (*)	
TRATTRICE	
Fino a 20 kw	I 2000
da 21- a 40 kw	I 3000
da 41 a 60 kw	I 6000
da 61 a 72 kw	I 8000
da 73 a 110Kw	I 10.000
oltre 110 kw	I 15.000
con allevamento qualsiasi	I 10.000
MTA, MC, MF, MZ	I 1000

(*) nell'ambito dei consumi di cui alle tabelle A e B

TABELLA "F"

LAVORAZIONI CONTO TERZI

(Quantitativi di gasolio l/ha salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE	Terreni piani sciolti	Magg. c./terzi	Magg. medio imp.	TOTALE*	Magg. terr. declivi	TOTALE*	Magg. terr. tenaci	Massimo Assegnabile*
Essiccazione: mais	280,0	3,5	0,0	283,5	0,0	283,5	0,0	283,5
riso	210,0	3,5	0,0	213,5	0,0	213,5	0,0	213,5
soia	120,0	3,5	0,0	123,5	0,0	123,5	0,0	123,5
nocciolo	240,0	3,5	0,0	243,5	0,0	243,5	0,0	243,5
prati asciutti	81,0	3,5	0,0	84,5	0,0	84,5	0,0	84,5
prati irrigabili	163,0	3,5	0,0	166,5	0,0	166,5	0,0	166,5
Essiccazione menta e piante officinali (prodotto verde)	2200,0	3,5	0,0	2203,5	0,0	2203,5	0,0	2203,5
Distillazione menta ed erbe aromatiche (prodotto verde)	1300,0	3,5	0,0	1303,5	0,0	1303,5	0,0	1303,5
Scasso	80,0	3,5	40,0	123,5	16,0	139,5	64,0	203,5
Dissodamento	80,0	3,5	40,0	123,5	16,0	139,5	64,0	203,5
Spietramento	80,0	3,5	40,0	123,5	16,0	139,5	64,0	203,5
Aratura	60,0	3,5	30,0	93,5	12,0	105,5	48,0	153,5
Zappatura	60,0	3,5	30,0	93,5	12,0	105,5	48,0	153,5
Erpicatura	20,0	3,5	10,0	33,5	4,0	37,5	16,0	53,5
Erpicatura prati	14,0	3,5	7,0	24,5	2,8	27,3	11,2	38,5
Fresatura	20,0	3,5	10,0	33,5	4,0	37,5	16,0	53,5
Rincalzatura	20,0	3,5	10,0	33,5	4,0	37,5	16,0	53,5
Sarchiatura	10,0	3,5	5,0	18,5	2,0	20,5	8,0	28,5
Rullatura	4,0	3,5	2,0	9,5	0,8	10,3	3,2	13,5
Rullatura prati	7,0	3,5	3,5	14,0	1,4	15,4	5,6	21,0
Livellamento	12,0	3,5	6,0	21,5	2,4	23,9	9,6	33,5
Mietitrebbiatura:								
cereali autunn. vern.	36,0	3,5	0,0	39,5	7,2	46,7	0,0	46,7
riso	48,0	3,5	0,0	51,5	0,0	51,5	0,0	51,5

TABELLA "F"

LAVORAZIONI CONTO TERZI
(Quantitativi di gasolio l/ha salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE	Terreni piani sciolti	Magg. c./terzi	Magg. medio imp.	TOTALE*	Magg. terr. declivi	TOTALE*	Magg. terr. tenaci	Massimo Assegnabile*
Raccolta:								
mais	42,0	3,5	0,0	45,5	8,4	53,9	0,0	53,9
soia, girasole, colza	36,0	3,5	0,0	39,5	7,2	46,7	0,0	46,7
ortive, vivai p.c., p. ornamentali, fiori, menta e piante officinali, patata e barbabietola da zucchero, tabacco, pomodoro da industria	50,0	3,5	0,0	53,5	10,0	63,5	0,0	63,5
fruttiferi, piccoli frutti, melone, cocomero	80,0	3,5	0,0	83,5	16,0	99,5	0,0	99,5
Trinciatura stocchi e residui colturali								
mais	22,0	3,5	0,0	25,5	4,4	29,9	0,0	29,9
seminativi irrigabili e peperone	13,0	3,5	0,0	16,5	2,6	19,1	0,0	19,1
riso	17,0	3,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5
Trinciatura sarmenti	26,0	3,5	0,0	29,5	5,2	34,7	0,0	34,7
Trinciatura erbai	30,0	3,5	0,0	33,5	6,0	39,5	0,0	39,5
Pressa-raccolta								
paglia	12,0	3,5	0,0	15,5	2,4	17,9	0,0	17,9
fieno (ogni operazione)	13,0	3,5	0,0	16,5	2,6	19,1	0,0	19,1
andanatura (ogni operazione)	13,0	3,5	0,0	16,5	2,6	19,1	0,0	19,1

TABELLA "F"

LAVORAZIONI CONTO TERZI
(Quantitativi di gasolio l/ha salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE	Terreni piani sciolti	Magg. c./terzi	Magg. medio imp.	TOTALE*	Magg. terr. declivi	TOTALE*	Magg. terr. tenaci	Massimo Assegnabile*
Falciatura (ogni taglio)	7,0	3,5	0,0	10,5	1,4	11,9	0,0	11,9
Semina								
di precisione	10,0	3,5	0,0	13,5	2,0	15,5	0,0	15,5
a spaglio	8,0	3,5	0,0	11,5	1,6	13,1	0,0	13,1
Trapianto ortive, vivai, fiori, p. ornamentali, tabacco e pomodoro da industria	30,0	3,5	0,0	33,5	6,0	39,5	0,0	39,5
Lavorazioni fruttiferi e arboree da legno (ogni operazione)	40,0	3,5	20,0	63,5	8,0	71,5	32,0	103,5
Concimazione								
seminativi asciutti e irrigui, ortive in genere, patata, barbabietola da zucchero, tabacco, pomodoro da industria, menta e piante officinali,	20,0	3,5	0,0	23,5	4,0	27,5	0,0	27,5
prati e erbai	12,0	3,5	0,0	15,5	2,4	17,9	0,0	17,9
fruttiferi, lattuga e insalate, piante ornamentali, vivai p.c.; fiori	36,0	3,5	0,0	39,5	7,2	46,7	0,0	46,7
pioppo	23,0	3,5	0,0	26,5	4,6	31,1	0,0	31,1

TABELLA "F"

LAVORAZIONI CONTO TERZI

(Quantitativi di gasolio l/ha salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE	Terreni piani sciolti	Magg. c./terzi	Magg. medio imp.	TOTALE*	Magg. terr. declivi	TOTALE*	Magg. terr. tenaci	Massimo Assegnabile*
Diserbo / trattamenti								
Seminativi asciutti e irrigui e ortive in genere, patata, barbabietola da zucchero, tabacco e pomodoro da industria; menta e piante officinali	13,0	3,5	0,0	16,5	2,6	19,1	0,0	19,1
Lattuga e insalate, peperone, vivai p.c., p. ornamentali, fiori.	30,0	3,5	0,0	33,5	6,0	39,5	0,0	39,5
Fruttiferi e piccoli frutti	100,0	3,5	0,0	103,5	20,0	123,5	0,0	123,5
Pioppo e arboree da legno	8,0	3,5	0,0	11,5	1,6	13,1	0,0	13,1
Trasporti vari								
Seminativi asciutti e irrigabili, ortive in genere, patata, barbabietola da zucchero, tabacco, pomodoro da industria, menta e piante officinali, prati e erbai	13,0	3,5	0,0	16,5	2,6	19,1	0,0	19,1
Lattuga e insalate, piante ornamentali, vivai p.c.; fiori	36,0	3,5	0,0	39,5	7,2	46,7	0,0	46,7
cocomero e melone	26,0	3,5	0,0	29,5	5,2	34,7	0,0	34,7
fruttiferi	50,0	3,5	0,0	53,5	10,0	63,5	0,0	63,5
Pacciamatura	20,0	3,5	0,0	23,5	4,0	27,5	0,0	27,5

TABELLA "F"

LAVORAZIONI CONTO TERZI
(Quantitativi di gasolio l/ha salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE	Terreni piani sciolti	Magg. c./terzi	Magg. medio imp.	TOTALE*	Magg. terr. declivi	TOTALE*	Magg. terr. tenaci	Massimo Assegnabile*
Impianto pali (operazione poliennale)	80,0	3,5	40,0	123,5	16,0	139,5	64,0	203,5
Rippatura o ripuntatura o erpicatura	20,0	3,5	10,0	33,5	4,0	37,5	16,0	53,5
Cimatura e potatura verde	18,0	3,5	0,0	21,5	3,6	25,1	0,0	25,1
Potatura								
Fruttiferi (ogni operazione)	18,0	3,5	0,0	21,5	3,6	25,1	0,0	25,1
Pioppo e arboree da legno	4,0	3,5	0,0	7,5	0,8	8,3	0,0	8,3
Sradicamento ceppi	80,0	3,5	40,0	123,5	16,0	139,5	64,0	203,5
Irrigazione								
seminativi, prati irrigabili, ortive I° raccolto, cavolfiore	132,0	3,5	0,0	135,5	0,0	135,5	0,0	135,5
erbai	66,0	3,5	0,0	69,5	0,0	69,5	0,0	69,5
patata e bietola da zucchero	200,0	3,5	0,0	203,5	0,0	203,5	0,0	203,5
ortive II° raccolto, ortive in genere, menta e piante officinali, tabacco, pomodoro da industria, vivai p.c., piante ornamentali; fiori.	300,0	3,5	0,0	303,5	0,0	303,5	0,0	303,5
Fruttiferi	400,0	3,5	0,0	403,5	0,0	403,5	0,0	403,5
Pioppo	192,0	3,5	0,0	195,5	0,0	195,5	0,0	195,5
Distribuzione effluenti zootecnici in terreni in asservimento	30,0	3,5	0,0	33,5	6,0	39,5	0,0	39,5
Distribuzione digestato da impianti di produzione di energia elettrica	30,0	3,5	0,0	33,5	6,0	39,5	0,0	39,5
Riempimento trincea di insilamento	10,0	3,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5

